CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IP/ANNO 4786/2021
Tit./Fasc./Anno 1.6.1.0.0.0/12/2018

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AVVOCATURA METROPOLITANA
U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Proroga contrattuale della Convenzione rep 24/2018 stipulata dalla Città metropolitana di Bologna, quale Soggetto Aggregatore, per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti antincendio installati negli edifici scolastici e sedi istituzionali delle amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio dell'Emilia - Romagna per un periodo di trentasei mesi LOTTO 1- CIG 756874237.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

Decisione

1.dispone la proroga della Convenzione Rep. n. 24/2018 stipulata in data 11/12/2018 tra la Città metropolitana di Bologna, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore e la ditta GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI fino al 10 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Convenzione medesima e dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
2. dà atto che si procederà agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Motivazione

Con determinazione dirigenziale n. 1062 PG 59133 del 29/10/2018 il Dirigente Responsabile dell'U.O. Segreteria Generale e Appalti – referente del Soggetto Aggregatore - ha aggiudicato la procedura aperta per affidamento servizio di manutenzione impianti antincendio installati negli edifici scolastici e sedi istituzionali delle amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio dell'Emilia - Romagna per un periodo di trentasei mesi, lotto 1, alla ditta GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI.

In esito alla positiva verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente[1], in data 11/12/2018 con Rep. 24/2018 è stata stipulata la relativa convenzione, per un importo complessivo di € 4.000.000,00 oneri per la sicurezza e i.v.a. esclusi, e per una durata pari a trentasei mesi, e dunque sino al 10/12/2021.

Sia il disciplinare di gara, sulla base dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, sia la Convenzione successivamente stipulata, entrambi dedicati a regolare la durata della convenzione stessa, prevedevano, rispettivamente all'art. 4, ult. cpv., e 4, la facoltà per il soggetto Aggregatore di esercitare l'opzione di proroga qualora alla scadenza della sua efficacia, l'importo massimo contrattuale non fosse esaurito.
Considerato che l'importo di cui sopra non è ancora esaurito, come risulta dal report inviato dal Fornitore, agli atti al fascicolo, si ritiene opportuno esercitare detta opzione di proroga sino al periodo massimo annuale previsto, con decorrenza dal 11 dicembre 2021 e fino al 10 dicembre 2022 onde garantire agli enti eventualmente interessati la possibilità di aderire ancora alla Convenzione in oggetto, assicurando così la continuità del servizio e la massima efficienza dello strumento di aggregazione della committenza, anche nelle more dell'eventuale indizione di una nuova procedura nell'anno 2022.
Nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lgs.n. 50/2016, si rende quindi opportuno disporre la consegna in via d'urgenza del servizio in oggetto ai sensi degli artt. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e 8 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e

[1] Come da riferimento in atti al PG 68251/2018

s.m.i.

Ciò al precipuo fine di consentire alle Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio regionale interessati l’avvio dell’articolato iter procedurale disciplinato dalla Convenzione approvata tra gli atti di gara e finalizzato all'eventuale emissione di ulteriori ordinativi di fornitura fino ad esaurimento del massimale originario di € 4.000.000,00 nonché al compimento dei necessari passaggi tecnici e amministrativi, onde garantire la necessaria continuità nell'esecuzione del servizio.

La proroga costituisce esercizio di un diritto potestativo in capo alla Stazione Appaltante. Conseguentemente non comporta alcuna rinegoziazione delle clausole contrattuali, ma sarà attuata agli stessi patti e condizioni previsti dall’originaria convenzione.

Il presente atto è adottato in conformità all'art. 107 del D.Lgs. n°267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” all'art. 23 dell'ultravigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Bologna,data di redazione 10/12/2021

Il Dirigente/Il Responsabile
ROBERTO FINARDI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.